

LA GIUNTA

Premesso che:

- l'art. 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che prevede che con decreto del Ministro delle attività produttive, adottato d'intesa con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, siano definiti criteri per l'applicazione di tariffe elettriche agevolate ai soli clienti economicamente svantaggiati, prevedendo in particolare una revisione della fascia di protezione sociale tale da ricomprendere le famiglie economicamente disagiate;
- il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico adottato in concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero delle Politiche per la Famiglia e il Ministro della Solidarietà Sociale, datato 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008 recante "Determinazione dei criteri per la definizione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizione di salute";

Considerato che l'art. 4 del D.M. citato attribuisce la gestione dell'ammissione alla compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica ai comuni di residenza specificando che al comune compete la ricezione delle richieste di agevolazione da parte dei soggetti aventi i requisiti di legge nonché l'ammissione delle medesime e conseguente rilascio di un certificato che riconosce la titolarità a godere della compensazione nonché l'obbligo di comunicazione al soggetto competente, degli elementi informativi necessari alla gestione dei clienti tutelati;

Vista la delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas n.117 del 6 agosto 2008 recante "Modalità applicative del regime di compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica sostenuta dai clienti domestici disagiati, definite ai sensi del decreto interministeriale 28 dicembre 2007" che in attuazione delle previsioni del Decreto citato ha introdotto nuova componente tariffaria A, denominata AS, destinata alla copertura degli oneri per la compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica da parte degli utenti domestici economicamente disagiati e/o in gravi condizioni di salute, dettando altresì disposizioni specifiche miranti a favorire l'effettivo e rapido avvio del sistema informativo centralizzato necessario per la gestione ordinata e unitaria dei rapporti tra i Comuni, soggetti individuati dal decreto 28 dicembre 2007 per la raccolta delle istanze di accesso alla compensazione, e le imprese distributrici, soggetti individuati dall'Autorità per l'erogazione della medesima;

Atteso che in ottemperanza a tale disposizione l'Associazione Nazionale dei Comuni e l'Autorità per l'Energia elettrica e il Gas hanno stipulato una Convenzione con la quale l'ANCI si impegna per le annualità 2008, 2009 e 2010 a svolgere una serie di attività di formazione assistenza e consulenza ai Comuni nonché a predisporre l'architettura informatica del Sistema di Gestione delle Agevolazioni su Tariffe Elettriche (SGATE);

Considerato che l'ANCI ha ritenuto di far precedere l'operatività a regime dello SGATE da un periodo di sperimentazione pilota del medesimo da effettuarsi presso un numero ristretto di comuni selezionati dall'Associazione sulla base della manifestazione di una specifica volontà di partecipazione;

Ritenuto quindi opportuno accedere al sistema in fase pilota e quindi anticipatamente, in ragione della delicatezza della materia e dell'importanza sociale della agevolazione elettrica da gestire;
Visto l'art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Socio Educativo – Dr. Renato Peruzzi, espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
Con voti unanimi espressi nei modi di legge;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. di aderire alla fase di sperimentazione pilota ANCI - AEG SGATE come in premessa meglio specificato;
2. di dare atto che la presente adesione non comporta alcun onere al Bilancio comunale;
3. di dare atto che responsabile dell'esecuzione del presente provvedimento è Milanesio Osvaldo (Cat. D).

LA GIUNTA

Visto l'art. 134, 4° comma del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Riconosciuta l'urgenza di provvedere all'avvio di quanto sopra a decorrere dal 1° gennaio 2009;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.